

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2002/C 154/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
2002/C 154/02	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India	2
2002/C 154/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) <sup>(1)</sup> .....	3
2002/C 154/04	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> .....	5
2002/C 154/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2847 — CVC/Six Vendex KBB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	6
2002/C 154/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2860 — Lehman Brothers/Haslemere) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	7
2002/C 154/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2791 — Gaz de France/Ruhrgas/Slovenský) <sup>(1)</sup> .....	8
2002/C 154/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1282 — Retevisión móvil) <sup>(1)</sup> .....	8
2002/C 154/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2834 — Alchemy/Compair) <sup>(1)</sup> .....	9
2002/C 154/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2766 — Vivendi Universal/Hachette/Multithématiques) <sup>(1)</sup> .....	9

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

**Commissione**

2002/C 154/11

Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile — Programma  
annuale e invito a presentare proposte 2002 ..... 10

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

27 giugno 2002

(2002/C 154/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9824	LVL	lats lettoni	0,5922
JPY	yen giapponesi	118,07	MTL	lire maltesi	0,4162
DKK	corone danesi	7,4281	PLN	zloty polacchi	3,9755
GBP	sterline inglesi	0,646	ROL	leu rumeni	32930
SEK	corone svedesi	9,0736	SIT	tolar sloveni	225,9877
CHF	franchi svizzeri	1,4722	SKK	corone slovacche	43,985
ISK	corone islandesi	86,07	TRL	lire turche	1567000
NOK	corone norvegesi	7,398	AUD	dollari australiani	1,743
BGN	lev bulgari	1,9484	CAD	dollari canadesi	1,4844
CYP	sterline cipriote	0,58038	HKD	dollari di Hong Kong	7,6627
CZK	corone ceche	29,73	NZD	dollari neozelandesi	2,0096
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7363
HUF	fiorini ungheresi	244,45	KRW	won sudcoreani	1171,02
LTL	litas lituani	3,4522	ZAR	rand sudafricani	10,1373

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India

(2002/C 154/02)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»).

### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla Polyplex Corporation Limited (il «richiedente»), un esportatore indiano.

La domanda riguarda solamente la forma della misura e, in particolare, la valutazione dell'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente.

### 2. Prodotto

Il prodotto in questione è costituito da fogli di polietilene tereftalato (PET), attualmente classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

### 3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio compensativo definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2597/1999 <sup>(2)</sup> sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India.

### 4. Motivi del riesame

Il richiedente sostiene che un impegno analogo a quello accettato in un successivo procedimento antidumping <sup>(3)</sup> eliminerebbe l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni e potrebbe essere monitorato. Il richiedente sostiene di essere pronto a offrire tale impegno. Risulta quindi necessario procedere al riesame della misura.

### 5. Procedimento

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi

dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando il campo di azione della stessa all'esame dell'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente.

#### a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore in questione. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), del presente avviso.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

### 6. Termini

#### a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

#### b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Con regolamento (CE) n. 1676/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originarie, tra gli altri paesi, dall'India; con decisione 2001/645/CE della Commissione (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56), sono stati accettati impegni relativi a tali misure.

## 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
Ufficio: J 79 5/16  
B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05  
Telex COMEU B 21877.

## 8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 154/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 22.5.2002

**Stato membro:** Danimarca

**N. dell'aiuto:** N 100/01

**Titolo:** Legge relativa alle sovvenzioni ad autotreni particolarmente rispettosi dell'ambiente

**Obiettivo:** Il regime d'aiuto mira a incoraggiare le imprese del settore del trasporto merci ad acquistare autotreni meno inquinanti che si conformino anticipatamente al livello di emissioni Euro 3

**Fondamento giuridico:** Lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler

**Stanziamiento:** 50 milioni di DKR (6,73 milioni di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:** L'importo per autotreno ammissibile non può superare l'importo del costo supplementare di un autotreno Euro 3 rispetto ad un autotreno Euro 2

**Durata:** Tra il 15 novembre 2000 e il 30 settembre 2001

**Altre informazioni:** Il regime d'aiuto rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 31.5.2000

**Stato membro:** Italia

**N. dell'aiuto:** N 536/98

**Titolo:** Provincia autonoma di Trento (PAT) — Legge provinciale n. 175 «Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura»

**Obiettivo:** Adottare un pacchetto di misure per contribuire allo sviluppo delle zone montane riducendone la marginalità socioeconomica

**Fondamento giuridico:** Legge provinciale n. 175, approvata dal Consiglio provinciale di Trento il 16 ottobre 1998

**Stanziamiento:** 26 860 milioni di ITL (13,9 milioni di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:** Non sono disponibili informazioni sull'intensità dell'aiuto concernente l'incentivo per l'inseadimento (che deve essere fissato da un regolamento di esecuzione): l'incentivo potrebbe ammontare al massimo a 50 milioni di ITL (circa 25 823 EUR); a concorrenza massima del 40 % delle spese ammissibili per l'acquisto di attrezzature informatiche destinata al lavoro a distanza; risarcimento limitato alle perdite occasionate a ciascun beneficiario dalla calamità naturale (articolo 23)

**Durata:** Dalla data di approvazione fino al 2001

**Altre informazioni:** Relazione — le autorità italiane si sono impegnate a notificare separatamente allo stadio di progetto qualsiasi misura di attuazione dell'articolo 7 e a fornire in tale contesto tutte le informazioni che risultino necessarie per valutare le misure in base alle regole sugli aiuti di Stato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 27.2.2002

**Stato membro:** Irlanda

**N. dell'aiuto:** N 543/01

**Titolo:** Contributi in conto capitale in favore degli ospedali

**Obiettivo:** La misura si prefigge di aumentare gli investimenti nella costruzione, estensione e restauro di edifici ospedalieri estremamente necessari

**Fondamento giuridico:** Section 64 of the Finance Act, 2001 (non ancora in vigore)

**Stanziamento:** Il costo del regime deriva dalla mancata riscossione di imposte presso privati. In base alle informazioni relative ai progetti attualmente proposti, il costo fiscale per lo Stato dovrebbe ammontare a 47 milioni di EUR nell'arco di 7 anni

**Durata:** Finora non è stata fissata alcuna data limite per la misura in questione che comunque sarà sottoposta a revisione ad intervalli regolari da parte del ministero della Sanità e dell'infanzia e del ministero della Finanza

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

---

**Data di adozione della decisione:** 19.3.2002

**Stato membro:** Spagna

**N. dell'aiuto:** N 82/02

**Titolo:** Aiuti alle imprese per la protezione dell'ambiente

**Obiettivo:** Il regime tende ad incoraggiare le imprese del Paese basco a realizzare investimenti nel campo della protezione dell'ambiente

**Fondamento giuridico:** Progetto di «Decreto del Gobierno vasco por el que se procede a la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones a empresas en materia de medio ambiente»

**Stanziamento:** Circa 2,5 milioni di EUR all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Aiuti agli investimenti: 15 %-30 % a seconda degli obiettivi e dei beneficiari dell'aiuto. Aiuto al servizio di consulenza a favore delle PMI: 50 %

**Durata:** 31 dicembre 2006

**Altre informazioni:** Impegno dello Stato membro di inviare alla Commissione una relazione annuale di applicazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids)

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio**

(2002/C 154/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)*

Organismo europeo di normalizzazione <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma	Data di entrata in vigore della norma come norma europea armonizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/106/CEE	Data di fine del periodo di coesistenza <sup>(2)</sup>
CEN	EN 1341:2001	Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne — Requisiti e metodi di prova	1.10.2002	1.10.2003
CEN	EN 1342:2001	Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne — Requisiti e metodi di prova	1.10.2002	1.10.2003
CEN	EN 1343:2001	Cordoli di pietra naturale per pavimentazione esterne — Requisiti e metodi di prova	1.10.2002	1.10.2003
CEN	EN 1935:2002	Accessori per serramenti — Cerniere ad asse singolo — Requisiti e metodi di prova	1.10.2002	1.10.2003
CEN	EN 588-2:2001	Tubi rinforzati con fibre per impianti di raccolta e scarico dei liquami — Parte 2: Pozzetti e camere di ispezione	1.10.2002	1.10.2003
CEN	EN 682:2001	Guarnizioni di gomma — Requisiti dei materiali per le guarnizioni utilizzate nelle condutture e nei sistemi di alimentazione dei gas e degli idrocarburi liquidi	1.10.2002	1.10.2003

<sup>(1)</sup> Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 ([www.cenorm.be](http://www.cenorm.be)),

— Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 ([www.cenelec.org](http://www.cenelec.org)),

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 ([www.etsi.org](http://www.etsi.org)).

<sup>(2)</sup> La data in cui ha fine il periodo di coesistenza è la stessa a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (norme armonizzate oppure benestare tecnici armonizzati). Essa coincide con la data di ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate.

NB: La traduzione dei titoli sopra indicati è stata fornita dal CEN e costituisce le versioni linguistiche «ufficiali» riprese dagli Istituti nazionali di normalizzazione.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.2847 — CVC/Six Vendex KBB)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 154/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 giugno 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa CVC Group (UK) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di sei esercizi commerciali, Kijkshop, OEM (Hans Anders e Het Huis Opticiens), Perry Sport, Prénatal, Scapino e IMAS («Target Group») mediante acquisto di azioni da Koninklijke Vendex KBB Group (NL).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC: consulenza finanziaria e gestionale, nonché gestione di investimenti per conto di fondi di investimento,
- Target Group: rivendita di specifici prodotti di consumo, nonché di prodotti ottici, abbigliamento e attrezzature sportive, rivendita di abbigliamento per l'infanzia, rivendita di calzature, produzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio di gioielli e prodotti connessi.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2847 — CVC/Six Vendex KBB, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.2860 — Lehman Brothers/Haslemere)**

**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 154/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 17 giugno 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione l'impresa Lehman Brothers Real Estate Partners LP, controllata da Lehman Brothers, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo congiunto dell'impresa Haslemere NV mediante acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Lehman Brothers Real Estate Partners LP: investimenti immobiliari,
  - Lehman Brothers: servizi bancari d'investimento a livello internazionale,
  - Haslemere NV: investimenti immobiliari.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2860 — Lehman Brothers/Haslemere, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-70  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2791 — Gaz de France/Ruhrigas/Slovenský)**

(2002/C 154/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 6 giugno 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2791. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.1282 — Retevisión móvil)**

(2002/C 154/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 30 ottobre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CES» della base dati Celex, documento n. 398M1282. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2834 — Alchemy/Compair)**

(2002/C 154/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 17 giugno 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2834. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.2766 — Vivendi Universal/Hachette/Multithématiques)**

(2002/C 154/10)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 3 maggio 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 302M2766. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## PROGRAMMA QUADRO PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

## PROGRAMMA ANNUALE E INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2002

(2002/C 154/11)

## INTRODUZIONE

Il 25 aprile 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 743/2002 che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile, per il periodo 2002-2006 <sup>(1)</sup>.

La Danimarca, in conformità con gli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento che non è vincolante per la Danimarca né applicabile a tale paese.

Gli obiettivi del programma quadro sono i seguenti:

- promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile, diretta in particolare a garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze, promuovere il necessario ravvicinamento delle disposizioni legislative, o rimuovere gli ostacoli creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile,
- migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile,
- consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile,
- migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile.

Il bilancio disponibile per il 2002 è di 3 milioni di EUR. Nell'ambito di questo bilancio saranno finanziati i seguenti tipi di azione:

- azioni specifiche intraprese dalla Commissione,
- azioni volte a sostenere finanziariamente progetti specifici d'interesse comunitario,
- azioni che accordano un sostegno finanziario alle attività delle organizzazioni non governative (ONG).

Il secondo tipo di azioni corrisponde fundamentalmente al tipo di azioni svolte in base al precedente programma Grotius-civile 2001.

Il presente programma annuale, che si occupa delle priorità per il 2002, si articola in tre parti: una descrizione delle azioni specifiche che la Commissione intende intraprendere (parte A), un invito a presentare proposte per il sostegno a progetti specifici (parte B), ed un invito a presentare proposte per il sostegno di ONG (parte C). Il bilancio minimo indicativo da attribuire agli inviti a presentare proposte (parte B e parte C) per l'anno in corso sarà di 1 milione di EUR.

## A. AZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione intende intraprendere le seguenti azioni nel 2002.

- Atlante giudiziario europeo in materia civile. Sarà creato uno strumento informatico sotto forma di banca dati disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, che sarà reso accessibile via Internet. Lo scopo di questo strumento è quello di fornire un accesso facile per gli utenti alle informazioni pertinenti per la cooperazione giudiziaria in materia civile. Ogni professionista ed ogni cittadino deve avere la possibilità di individuare facilmente le autorità competenti a cui fare domanda per alcuni fini, in particolare:
  - trovare il giudice competente per territorio,
  - notificare documenti,
  - assumere prove,
  - far eseguire sentenze,
  - altre questioni.

Inoltre, le procedure corrispondenti saranno agevolate al massimo dando modo agli utenti di accedere ad uno strumento informatico basato su vari moduli da riempire per richiedere i diversi strumenti legali.

<sup>(1)</sup> GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1.

— Per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles del 1968, è prevedibile che l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Bruxelles I) darà origine ad una copiosa giurisprudenza. L'applicazione uniforme del regolamento in tutta la Comunità è essenziale per il suo funzionamento. Inoltre, il regolamento prevede una relazione della Commissione sulla sua applicazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

L'applicazione del regolamento negli Stati membri dovrebbe essere l'oggetto principale di una banca dati concepita per raccogliere sentenze e decisioni rese dagli organi giurisdizionali degli Stati membri relative all'applicazione del regolamento nonché relative all'applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 e della convenzione di Lugano del 1988. Le informazioni raccolte contribuirebbero alla valutazione del funzionamento del regolamento e fornirebbero informazioni agli operatori della giustizia ed al pubblico. Esse contribuirebbero inoltre ad assicurare l'applicazione uniforme del regolamento.

Questa azione consisterà pertanto nella concezione, la creazione e l'aggiornamento di una banca dati relativa alla giurisprudenza delle giurisdizioni degli Stati membri sull'applicazione del regolamento.

- Conferenza congiunta con il Consiglio d'Europa sull'accesso alla giustizia, a Bruxelles, nell'ottobre 2002. Circa 200 partecipanti. Incentrata sul modo migliore per dare un seguito alle conclusioni di Tampere, andando oltre le iniziative già presentate o attualmente in preparazione, al fine, in particolare modo, di rispondere alle aspettative dei cittadini sulle informazioni che dovrebbero fornire le autorità pubbliche.
- Lancio di una campagna d'informazione volta alla sensibilizzazione degli operatori della giustizia sul tema della cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno della Comunità europea. Particolare attenzione sarà dedicata all'informazione relativa al funzionamento degli strumenti legislativi in vigore, ai lavori in corso per la preparazione di nuovi strumenti, nonché ad informare gli operatori della giustizia dei mezzi a loro disposizione per trovare ulteriori informazioni a questi fini. L'obiettivo generale sarà quello di evidenziare l'importanza, per gli operatori della giustizia, di tenersi continuamente aggiornati sugli sviluppi legislativi a livello europeo, così attentamente come per gli sviluppi a livello nazionale.

Le parti interessate non devono avanzare alcuna offerta, proposta o manifestazione d'interesse di alcun tipo in relazione alle azioni sopra elencate a questo stadio. Gli inviti a presentare offerte pertinenti verranno pubblicati conformemente alle procedure ad essi applicabili.

## B. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: COFINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIFICI

### 1. Candidati ammissibili — chi può fare domanda?

I progetti possono essere presentati da istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private, comprese associazioni professio-

nali, istituti di ricerca ed istituti di formazione giuridica e giudiziaria, o di perfezionamento per operatori della giustizia. A titolo d'informazione, si può osservare che le categorie di richiedenti ammissibili a ricevere un finanziamento in base al programma quadro sono le stesse che per il programma Grotius-civile 2001.

Non possono fare domanda privati individui, né organizzazioni commerciali.

I partecipanti ai progetti e/o i gruppi a cui i progetti sono destinati devono essere, di regola, operatori della giustizia, quali i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, il personale accademico e scientifico, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti giudiziari e i membri di altre professioni associate alla giustizia nel settore del diritto civile.

### 2. Proposte ammissibili — che tipo di progetti può essere finanziato?

I progetti devono essere programmati per cominciare tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2002 e per finire prima del 31 dicembre 2003, al più tardi.

I progetti devono coinvolgere almeno tre Stati membri<sup>(1)</sup>.

I progetti possono associare operatori provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o da altri paesi che non partecipano a questo quadro di attività qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Per quanto riguarda i progetti che interessano i paesi candidati, si deve osservare che il presente programma quadro non è inteso a fornire un'assistenza pre-adesione. Le proposte che abbiano tale tipo di assistenza come obiettivo principale non saranno pertanto considerate ammissibili. Il sostegno a tali progetti può essere richiesto nel quadro degli strumenti di pre-adesione della Commissione, quali il programma Phare. Si possono ottenere ulteriori informazioni sul sito web della Commissione

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/paa.htm>

Un candidato può fare domanda di finanziamento per più progetti. In tal caso dovrà presentare una domanda separata per ciascuno dei progetti.

Possono essere finanziati i quattro tipi di progetto seguenti, ciascuno basato su uno dei quattro obiettivi del programma quadro.

#### 2.1. Progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile

##### Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in studi e ricerche o incontri e seminari, o combinazioni di tali attività. I progetti possono riguardare qualsiasi argomento nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

<sup>(1)</sup> Al momento, solo gli Stati membri partecipano al programma, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 743/2002.

Priorità specifica

Progetti incentrati sul seguente argomento: individuazione delle migliori pratiche negli Stati membri in relazione all'efficienza della giustizia in materia civile, segnatamente nelle situazioni transfrontaliere che richiedano l'esecuzione di sentenze e decisioni, la notifica di documenti e la concessione dell'assistenza giudiziaria per agevolare l'accesso alla giustizia.

2.2. *Progetti volti a migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile*

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in attività di formazione, scambi e tirocini, incontri e seminari, o combinazioni di tali attività.

Priorità specifica

Progetti consistenti in scambi e tirocini.

2.3. *Progetti volti a consentire la corretta attuazione ed applicazione degli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile*

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere in attività di formazione, studi e ricerche, incontri e seminari, diffusione delle informazioni, o combinazioni di tali attività.

Priorità specifica

Progetti di formazione sui regolamenti CE adottati sulla base dell'articolo 61, lettera c), del trattato CE <sup>(1)</sup>.

2.4. *Progetti volti a migliorare la diffusione dell'informazione rivolta al pubblico sull'accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia civile*

Ambito di applicazione

I progetti che hanno questo obiettivo possono consistere nella diffusione di informazioni.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.  
Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.  
Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.  
Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.  
Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Priorità specifica

Progetti incentrati sull'informazione ai cittadini sull'accesso alla giustizia in situazioni che interessano più di uno Stato membro.

**3. Regole di bilancio — che tipo di sostegno finanziario può essere accordato?**

La percentuale di cofinanziamento della Commissione non può superare il 60 % del totale delle spese ammissibili del progetto. In via eccezionale si può concedere l'80 % purché il richiedente dimostri perché non è stato possibile trovare altre fonti, sufficientemente cospicue, di cofinanziamento. Le regole sulle spese ammissibili sono descritte nel vademecum sulla gestione delle sovvenzioni. È opportuno osservare che i contributi in natura non sono spese ammissibili, ma sono presi in considerazione nel calcolo della percentuale di finanziamento concessa dalla Commissione per il progetto.

Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del presente quadro generale non può essere combinato con altri finanziamenti a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee.

Il finanziamento minimo che può essere richiesto è di 30 000 EUR, ed il finanziamento massimo che può essere concesso è di 120 000 EUR.

Il finanziamento della Commissione è concesso unicamente per fini non commerciali ed i progetti devono essere strettamente senza fine di lucro.

Il finanziamento della Commissione verrà versato in due rate: un anticipo (generalmente il 30 % del finanziamento totale) al momento della firma della convenzione di finanziamento, e il saldo al momento della ricezione ed approvazione da parte della Commissione della relazione finale e del rendiconto finanziario finale del progetto. Di conseguenza, si presume che i progetti siano prefinanziati dai candidati.

**4. La domanda — come va presentata?**

Le domande devono contenere le parti di cui ai punti da 4.1 a 4.5 infra. Il modulo di domanda, il modulo con il preventivo e la descrizione dettagliata del progetto devono essere presentati nell'originale più tre copie aggiuntive. Le domande che non contengano uno qualsiasi di questi elementi allo scadere del termine per la presentazione delle domande verranno squalificate. I moduli o qualsiasi altra documentazione non saranno presi in considerazione se compilati a mano. I candidati sono liberi di presentare la documentazione aggiuntiva che ritengono opportuna a sostegno della propria domanda.

Per i termini e i dettagli relativi a dove si possono richiedere i moduli e come presentare le domande, si veda in appresso, sotto «Informazioni pratiche».

4.1. *Modulo di domanda*

Saranno prese in considerazione unicamente le domande presentate con il modulo uniforme di domanda. Qualsiasi alterazione apportata al modulo conduce alla squalifica della domanda. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea e deve essere firmato dalla persona autorizzata ad assumere obblighi per il candidato.

#### 4.2. Modulo per il preventivo

I candidati devono presentare un modulo separato per il preventivo, che fornisca una ripartizione dettagliata delle stime di tutte le spese necessarie per la realizzazione della proposta di progetto e di tutti i ricavi che si prevede che tale progetto originerà. Tutte le spese devono essere specificate, se del caso, al netto dell'IVA. In caso di cofinanziamento (salvo che per i contributi in natura) da parte di un'altra organizzazione, si deve presentare una dichiarazione di tale organizzazione che assicuri che il cofinanziamento verrà erogato. È possibile accettare anche una dichiarazione contenente l'impegno ad erogare tale cofinanziamento alla condizione che la Commissione abbia concesso il finanziamento.

#### 4.3. Descrizione dettagliata del progetto

I candidati devono presentare separatamente una descrizione dettagliata della propria proposta di progetto. Non vi è un modulo da usare per la presentazione di questa descrizione.

#### 4.4. Modulo di identificazione bancaria

Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato dal candidato (in veste di titolare del conto) e dalla banca, e presentato insieme alla domanda.

#### 4.5. Altra documentazione da allegare:

- l'atto costitutivo del candidato o lo statuto, che consentano di verificare che è legalmente costituito,
- i conti sottoposti a revisione contabile, se disponibili (solo per le organizzazioni non governative),
- il curriculum vitae dei membri del personale che saranno direttamente coinvolti nell'attuazione del progetto.

### 5. Selezione e valutazione delle proposte

#### 5.1. Criteri di selezione

Le proposte che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alle sezioni da 1 a 4 del presente invito a presentare proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione:

- sufficiente capacità operativa, finanziaria e professionale del candidato per portare a termine il progetto,
- corrispondenza della proposta di progetto con l'ambito di uno dei quattro tipi di progetto descritti alle sezioni da 2.1 a 2.4,
- assenza di sovrapposizioni o duplicazioni significative rispetto ad altre attività, e rispetto a progetti precedenti fi-

nanziati nell'ambito dei programmi Grotius o Grotius-civile. La lista dei progetti precedenti si può trovare sul sito web della Commissione,

- preventivo sufficientemente dettagliato che consenta di valutare tutti i singoli costi che il candidato prevede di dover sopportare nell'attuazione del progetto. Il preventivo deve dimostrare un rapporto costo/efficacia (risultati previsti confrontati con il finanziamento richiesto) soddisfacente. Deve anche mostrare che il finanziamento richiesto è il minimo indispensabile per portare a termine il progetto,
- descrizione sufficientemente dettagliata del progetto, che fornisca un quadro chiaro delle misure che il candidato prevede di prendere per raggiungere gli obiettivi del progetto. La descrizione deve mostrare che il progetto è stato concepito con cura, sufficientemente preparato, e realistico in termini di ampiezza e di calendario per l'attuazione,
- per quanto riguarda il tipo di progetti descritti alla sezione 2.1: il progetto deve avere un approccio orientato alla soluzione di problemi, mirato a produrre conclusioni operative che consentano ulteriori progressi a livello europeo su una data questione,
- il gruppo a cui il progetto è rivolto: salvo il tipo di progetti di cui alla sezione 2.4, che devono rivolgersi al largo pubblico in generale o a gruppi specifici al suo interno, il progetto deve essere rivolto ad operatori della giustizia.

#### 5.2. Criteri di valutazione e priorità

Solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione di cui alla sezione 5.1 saranno oggetto di una valutazione approfondita. Le proposte verranno classificate in base ai tipi di progetto di cui alle sezioni da 2.1 a 2.4 e valutate in confronto con altre proposte dello stesso tipo.

#### Criteri

La valutazione si svolgerà secondo i seguenti criteri, come applicabili a seconda del tipo di progetto:

- capacità del progetto di raggiungere l'obiettivo fissato, segnatamente in termini di pertinenza dei risultati attesi e di incidenza pratica. I candidati dovranno essere aggiornati sullo stato dell'arte a livello europeo nell'argomento prescelto, considerate le conclusioni di Tampere<sup>(1)</sup>, il programma di misure sul riconoscimento reciproco<sup>(2)</sup>, e il quadro di controllo della Commissione<sup>(3)</sup>,
- orientamento alla soluzione dei problemi e metodologia. A seconda dei tipi di progetti, dev'essere dimostrato che l'obiettivo del progetto rispecchia un'esigenza ben individuata di azione,

<sup>(1)</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 1999, «Verso un'unione di libertà, sicurezza e giustizia: i capisaldi di Tampere».

<sup>(2)</sup> Programma comune della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, 30 novembre 2000 (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea. COM(2001) 628 del 30.10.2001.

- dimensione europea. Sarà considerato positivo un più ampio ambito geografico di azione, in termini di partenariati, di partecipanti, e di gruppi a cui il progetto in questione è rivolto,
- misure previste per garantire la diffusione dei risultati,
- complementarità con altre azioni già concluse, in corso o previste per il futuro. Questo si può applicare a qualsiasi azione pertinente, a prescindere dal fatto che essa sia stata o meno già finanziata nell'ambito del programma Grotius o Grotius-civile.
- dimensione dell'azione, in particolare in termini di economie di scala e di efficienza nel rapporto costi/benefici, ma anche in termini di partecipanti e di gruppo a cui è rivolta e del ventaglio di argomenti trattati. In generale, sarà accordata la priorità a progetti su larga scala.

#### Assegnazione del punteggio

Le proposte saranno classificate in base ad un punteggio. Il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio e per ciascuno dei tipi di progetti che rientrano nelle priorità specifiche è indicato nella tabella in appresso. La tabella fornisce anche la distribuzione indicativa del bilancio disponibile tra i vari tipi di progetti.

	Promozione della cooperazione giudiziaria: sezione 2.1	Conoscenza reciproca dei sistemi giuridici: sezione 2.2	Applicazione degli strumenti comunitari: sezione 2.3	Informazione al pubblico: sezione 2.4
Risultati/incidenza	25	25	25	25
Orientamento alla soluzione dei problemi, metodologia	20	15	15	10
Dimensione europea	15	10	10	10
Diffusione dei risultati	5	10	10	20
Complementarità	10	10	5	5
Dimensione dell'azione	10	15	20	15
Priorità specifica	15	15	15	15
<b>Punteggio totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Quota del bilancio disponibile</b>	<b>35 %</b>	<b>15 %</b>	<b>35 %</b>	<b>15 %</b>

Fatti salvi i criteri di valutazione o qualsiasi altra condizione prevista nel presente programma annuale si cercherà, nel limite del possibile, di ottenere un'equa ripartizione dei progetti tra gli Stati membri. Lo stesso dicasi per i diversi argomenti da affrontare all'interno di ciascuno dei diversi tipi di progetti.

In caso di più domande per progetti diversi da parte dello stesso candidato, la Commissione si riserva il diritto di decidere di selezionare solo un progetto per candidato. I candidati possono indicare a quale delle diverse domande intendono dare la priorità.

#### C. INVITO A PRESENTARE PROPOSTE: COFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

I finanziamenti concessi a questo titolo non sono intesi a cofinanziare l'attuazione di un progetto specifico ma a sostenere le attività incluse nel programma annuale di attività 2003 delle organizzazioni ammissibili.

##### 1. Candidati ammissibili — chi può fare domanda?

Possono fare domanda le organizzazioni non governative che soddisfano i seguenti criteri:

- devono essere organizzazioni senza fine di lucro,
- devono essere costituite secondo le leggi di uno degli Stati membri (ad eccezione della Danimarca),
- devono perseguire attività di dimensione europea e che, come regola generale, interessano almeno la metà degli Stati membri,
- gli scopi della loro attività devono comprendere uno o più degli obiettivi del presente programma quadro (si veda sopra sotto «Introduzione»).

##### 2. Regole di bilancio — che tipo di sostegno finanziario può essere accordato?

La percentuale di cofinanziamento della Commissione non può superare il 60 % del totale delle spese ammissibili che il candidato prevede di dover sostenere nello svolgimento delle sue attività durante il 2003. In via eccezionale si può concedere l'80 % purché il richiedente dimostri perché non è stato possibile trovare altre fonti, sufficientemente cospicue, di cofinanziamento.

Le spese ammissibili sono quelle necessarie a permettere all'organizzazione di perseguire i suoi obiettivi dichiarati. Le spese inammissibili sono le stesse che per il sostegno a progetti specifici, salvo il fatto che sono ammissibili tutte le spese generali ragionevoli. Si deve osservare che è esclusa ogni spesa che produca un aumento del patrimonio del candidato.

Il finanziamento minimo che può essere richiesto è di 50 000 EUR. Il finanziamento massimo che può essere accordato è di 100 000 EUR.

Il resto del finanziamento all'organizzazione deve provenire da altre fonti. I contributi in natura non contano come cofinanziamento esterno.

Il cofinanziamento delle attività di un'organizzazione nell'ambito del presente quadro non può essere combinato con altri cofinanziamenti delle attività a carico del bilancio delle Comunità europee.

Se alla fine dell'esercizio finanziario i suoi ricavi risultano superiori alle spese, l'organizzazione potrebbe essere tenuta a restituire alla Commissione parte del finanziamento erogato.

Il finanziamento della Commissione verrà versato in due rate: un anticipo (generalmente il 50 % del finanziamento totale) al momento della firma della convenzione di finanziamento, e il saldo al momento della ricezione ed approvazione da parte della Commissione della relazione finale e del rendiconto finanziario finale. Di conseguenza, si presume che le attività siano prefinanziate dai candidati.

### 3. La domanda — come va presentata?

Le domande devono contenere le parti di cui ai punti da 3.1 a 3.4 infra. Il modulo di domanda, il bilancio e la descrizione dettagliata del progetto devono essere presentati nell'originale più tre copie aggiuntive. Le domande che non contengano uno qualsiasi di questi elementi allo scadere del termine per la presentazione delle domande verranno squalificate. I moduli o qualsiasi altra documentazione non saranno presi in considerazione se compilati a mano. I candidati sono liberi di presentare la documentazione aggiuntiva che ritengono opportuna a sostegno della propria domanda.

Per i termini e i dettagli relativi a dove si possono richiedere i moduli e come presentare le domande, si veda in appresso, sotto «Informazioni pratiche».

#### 3.1. Modulo di domanda

Saranno prese in considerazione unicamente le domande presentate con il modulo uniforme di domanda. Qualsiasi alterazione apportata al modulo comporterà alla squalifica della domanda. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea e deve essere firmato dalla persona autorizzata ad assumere obblighi per il candidato.

#### 3.2. Bilancio

I candidati devono presentare il proprio bilancio provvisorio per l'esercizio finanziario 2003, con una ripartizione dettagliata delle stime di tutte le spese e di tutti i ricavi.

#### 3.3. Modulo di identificazione bancaria

Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato dal candidato (in veste di titolare del conto) e dalla banca, e presentato insieme alla domanda.

#### 3.4. Altra documentazione da allegare:

- l'atto costitutivo o lo statuto del candidato, che consentano di verificare che è legalmente costituito,
- il programma annuale di attività del candidato per il 2003, che descriva dettagliatamente le sue previste attività,
- una relazione o una descrizione delle attività svolte o in corso di svolgimento da parte dell'organizzazione durante gli anni 2001 e 2002,
- un organigramma ed una descrizione dei compiti del personale, che comprenda il curriculum vitae del personale responsabile per le attività da svolgere,
- una lista completa degli altri finanziatori,
- la prova di un sistema di contabilità organizzato,
- il più recente bilancio (stato patrimoniale, conto economico), con la relazione del revisore contabile, se disponibile.

### 4. Selezione e valutazione

#### 4.1. Criteri di selezione

Le proposte saranno valutate in base ai seguenti criteri di selezione:

- sufficiente capacità operativa, finanziaria e professionale del candidato,
- preventivo sufficientemente dettagliato che consenta di valutare tutti i singoli costi che il candidato prevede di dover sopportare nello svolgimento delle sue attività. Il preventivo deve dimostrare un rapporto costo/efficacia (risultati previsti confrontati con il finanziamento richiesto) soddisfacente. Deve anche mostrare che il finanziamento richiesto è il minimo necessario per svolgere le attività previste e che le spese amministrative sono limitate allo stretto indispensabile,
- una descrizione sufficientemente dettagliata delle attività previste, che fornisca un quadro chiaro delle misure che il candidato prevede di prendere per raggiungere i suoi obiettivi. La descrizione deve mostrare che le attività sono state concepite con cura, sufficientemente preparate, e realistiche in termini di ampiezza e di calendario per l'attuazione.

#### 4.2. Criteri di valutazione

Solo le proposte che soddisfano i criteri di selezione sopra descritti saranno oggetto di una valutazione approfondita. Le proposte verranno valutate sulla base dei seguenti criteri, con un punteggio massimo per ogni criterio come indicato in appresso:

- capacità dell'organizzazione di raggiungere l'obiettivo fissato, segnatamente in termini di pertinenza dei risultati attesi e di incidenza pratica (massimo 30 punti),
- orientamento alla soluzione dei problemi. Dev'essere dimostrato che l'obiettivo/i delle sue attività rispecchia un'esigenza ben individuata di azione (massimo 30 punti),
- dimensione europea. Sarà considerato positivo un più ampio ambito geografico delle attività, in termini di partneri, di partecipanti, e di gruppi a cui le attività in questione sono rivolte (massimo 10 punti),
- misure previste per garantire la diffusione dei risultati (massimo 10 punti),
- complementarità con altre azioni già concluse, in corso o previste per il futuro (massimo 10 punti),
- dimensione ed ambito delle attività previste, in particolare in termini di economie di scala e di efficienza nel rapporto costi/benefici, ma anche in termini di partecipanti e di gruppo a cui sono rivolte e del ventaglio di attività coperte, se del caso (massimo 10 punti).

Le proposte verranno classificate a seconda del punteggio loro attribuito nella valutazione. La Commissione selezionerà al massimo quattro organizzazioni da finanziare, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

**INFORMAZIONI PRATICHE****1. Dove ottenere i moduli e informazioni ulteriori e come presentare le domande**

I candidati sono pregati di notare che si devono usare moduli di domanda distinti per le proposte di cui ai punti B e C rispettivamente del presente programma annuale. Il modulo di identificazione bancaria è lo stesso per entrambe. Il modulo per il preventivo deve essere adoperato solo per l'invito a presentare proposte di cui al punto B.

I moduli si possono scaricare dal seguente sito web:

[http://europa.eu.int/comm/justice\\_home/jai/prog\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/justice_home/jai/prog_it.htm)

Possono anche essere richiesti alla:

Commissione europea  
Direzione generale della Giustizia e degli affari interni (unità A.3)  
Programma quadro per la cooperazione giudiziaria in materia civile  
B-1049 Bruxelles

E-mail: [jai-framework-civil@cec.eu.int](mailto:jai-framework-civil@cec.eu.int)

Fax (32-2) 299 64 57.

Le domande devono essere spedite all'indirizzo sopraindicato oppure consegnate a Rue de Luxembourg 46, Bruxelles. Le domande inviate per fax o per posta elettronica non saranno accettate. I candidati sono invitati ad allegare un dischetto contenente il modulo di domanda (sotto forma di un documento Word) ed il modulo del preventivo (se applicabile).

Il vademecum sulla gestione delle sovvenzioni è disponibile sul sito web citato. Si dà per scontato che tutti i candidati siano a conoscenza delle regole contenute in detto vademecum.

Ulteriori informazioni sono disponibili negli «orientamenti per la gestione di progetti», sullo stesso sito web, che contengono

consigli su come fare domanda per, e come gestire, i progetti. In caso di discrepanze tra le disposizioni contenute in tali orientamenti e quelle contenute nel presente programma annuale, le disposizioni del presente programma annuale prevalgono.

**2. Termine per la presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16 agosto 2002. Farà fede la data del timbro postale. Per le domande consegnate a mano il termine scade alle 17.00 dello stesso giorno.

**3. Selezione delle proposte — quando verranno informati i candidati dell'esito?**

Si avvisano i candidati che la Commissione potrebbe contattarli per porre loro delle domande o per richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento prima che venga adottata una decisione definitiva. La mancata risposta a tali domande o richieste può comportare la squalifica della domanda presentata. Tali domande o richieste non costituiscono né indicano in alcun modo una valutazione favorevole o una preselezione della proposta da parte della Commissione. I candidati devono fare in modo di essere raggiungibili in tempi brevi fino a che il processo di selezione non si sia concluso.

La Commissione adotterà la sua decisione definitiva sulla selezione delle proposte dopo aver ascoltato il parere del comitato degli Stati membri istituito dal regolamento. Tutti i candidati saranno informati per iscritto dell'esito delle loro domande entro il 30 novembre 2002. La Commissione non fornirà alcuna informazione preventiva ai candidati riguardo all'esito della selezione prima che la decisione finale sia stata adottata.

A tutti i candidati prescelti saranno proposte convenzioni di finanziamento, che stabiliscono i loro diritti ed obblighi come beneficiari di finanziamenti comunitari e che contengono disposizioni relative ai controlli tecnici e finanziari.